

CONSULTA PROVINCIALE DELLE ASSOCIAZIONI DI PROTEZIONE CIVILE

Art.1- Costituzione

E' istituito, ai sensi dell'art. 3 lettera J dello Statuto della Provincia, un Comitato di Coordinamento denominato "CONSULTA PROVINCIALE DELLE ASSOCIAZIONI DI PROTEZIONE CIVILE", di seguito chiamato "CONSULTA".

La costituzione della Consulta avviene con l'intervento dei rappresentanti delle Associazioni, costituite secondo le modalità della L.R. n. 1/2000- art.3, che sottoscrivono il relativo atto.

Art.2- Riconoscimento

L'Ente Provincia partecipa alla costituzione della Consulta e la riconosce quale strumento di sostegno alla programmazione e realizzazione degli interventi nel campo della previsione, prevenzione ed intervento, nonché nella promozione delle problematiche e delle attività di Protezione Civile.

Art.3- Partecipazione e valorizzazione risorse umane

La Consulta si configura come organo di partecipazione nel quale sono rappresentate tutte le espressioni istituzionali e sociali della provincia, al fine del confronto e dell' aggregazione delle istituzioni locali, degli Enti, delle organizzazioni e associazioni sociali del volontariato; essa si ispira all'esigenza di individuazione e valorizzazione delle risorse disponibili per dare le risposte più qualificate e più corrispondenti ai bisogni della comunità del territorio. Gli apporti vengono procurati dalla Consulta in modo volontario e gratuito, ricorrendo, se necessario, a figure esterne qualificate, ove finanziamenti disponibili consentano di coprirne le spese.

Art.4- Finalità ed obiettivi

Le principali finalità della Consulta sono le seguenti:

- raccogliere e fornire informazioni, notizie, documentazione e dati sul volontariato di protezione civile locale, provinciale e regionale;
- rendere disponibili, a richiesta, spazi, servizi e prestazioni per la gestione di iniziative di formazione ed aggiornamento a livello provinciale, regionale e nazionale;
- offrire assistenza, ove richiesta, ai Comuni per la formulazione e/o aggiornamento dei piani comunali o zonali di Protezione Civile;
- mettere le proprie strutture a disposizione delle scuole per realizzare, in accordo con la Direzione Regionale del MIUR, attività di tipo didattico finalizzate alla sicurezza, prevenzione ed educazione alla salute;
- curare la produzione di materiale informativo e didattico;
- organizzare incontri, conferenze e corsi di Protezione Civile;
- offrire assistenza qualificata e strumenti per la progettazione, l'avvio e la realizzazione di specifiche attività;
- offrire supporto a livello locale, provinciale e regionale per la predisposizione di piani di intervento per la gestione delle emergenze in relazione ai seguenti settori di impegno:
 - a) tutela della salute dei cittadini (settore socio-assistenziale e sanitario), in collaborazione con Autorità ed Enti più propriamente preposti;
 - b) protezione civile e tutela del territorio;
 - c) promozione della nascita di altre associazioni, organizzazioni sociali e di volontariato;
- promozione, collaborazione e scambio di esperienze fra gli associati operanti nello stesso ambito a livello comunale, provinciale, regionale, nazionale e internazionale;

- tutela dei singoli associati nei rapporti con gli enti pubblici;
- collaborazione con le componenti del tessuto istituzionale e sociale della Provincia di Matera, comprese le scuole di ogni ordine e grado, sulle problematiche attinenti la protezione civile per favorire il confronto e la verifica di iniziative di singole associazioni e delle scuole;

Art.5- Altri compiti

Come organismo di partecipazione, la Consulta concorre alle scelte programmatiche dell'Amministrazione Prov.le in materia, esprimendo pareri e formulando proposte.

L'attività si concreta nell'analisi della realtà territoriale, per arrivare all'informazione, all'elaborazione di proposte, alla promozione di iniziative sulla base di un programma di interventi, secondo le fonti disponibili.

Art.6- Azioni di coordinamento

L'azione di coordinamento si svolge nel rispetto delle specifiche finalità, responsabilità, autonomie, procedure, regolamenti degli Enti e associazioni partecipanti alla Consulta.

Art.7- Sede

La sede della Consulta è presso la Provincia di Matera.

Art.8- Patrimonio

Il patrimonio della Consulta è costituito dal fondo conferito in denaro e in natura dalla Provincia, con gli incrementi derivanti dai conferimenti successivi dei partecipanti.

La Consulta, in quanto organismo istituito d'iniziativa della Provincia, ha durata indeterminata e resta operante fin tanto che lo prevedono gli Organi Istituzionali della Provincia.

Art.9- Organi della Consulta

Sono organi della Consulta:

- Il Presidente
- Il Segretario
- Il Consiglio Direttivo
- L'Assemblea Generale degli Associati.

Art.10- Il Presidente

Il Presidente della Consulta è il Presidente della Provincia o suo delegato.

Il Presidente ha il compito, tra gli altri, di rappresentazione esterna della Consulta.

Art.11- Il Segretario

Il Consiglio Direttivo elegge fra i propri membri un Segretario. Quest'ultimo coadiuva il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni; provvede alla stesura dei documenti finali delle riunioni della Consulta che serviranno come strumento informativo per tutti i membri e per le realtà partecipanti.

Provvede a diramare la convocazione corredata dell'ordine del giorno ai membri della Consulta e ad acquisire le istanze, le proposte ed in genere tutta la documentazione necessaria per l'attività della Consulta stessa. Provvede, inoltre, a verbalizzare le riunioni degli Organi, cura i rapporti con i terzi per l'acquisizione di contributi.

Art.12- Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo di indirizzo dell'attività della Consulta.

Il Presidente della Consulta, il Dirigente di P.C., il rappresentante della Prefettura e della Regione Basilicata sono membri di diritto del Consiglio Direttivo.

Esso è eletto dall'Assemblea ed è composto da n. 5 membri. Dura in carica 2 anni ed i suoi componenti possono essere rieletti solamente per una volta.

In caso di dimissioni o di grave impedimento, per cui si renda necessaria la sostituzione dei componenti, il Presidente della Consulta provvede a convocare l'Assemblea per eleggere il sostituto, che dura in carica per il rimanente periodo del mandato dell'Organo.

Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma due volte l'anno e tutte le altre volte che venga convocato dal Presidente, o suo delegato, o da 1/3 dei componenti del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo delibera la proposta di bilancio della Consulta, predispone il rendiconto ed i programmi annuali; decide su ogni altra questione di carattere generale relativa all'attività della Consulta, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Generale.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo possono partecipare, senza diritto di voto, gli Assessori Prov.li ed i Presidenti dei Gruppi Consiliari quando siano in discussione argomenti inerenti la loro competenza.

Art.13- Assemblea Generale

L'Assemblea Generale è composta dai rappresentanti legali di tutte le Associazioni ed Enti che aderiscono alla Consulta o da loro sostituti espressamente delegati.

E' convocata, di norma, dal Presidente.

Approva i piani annuali e biennali dell'attività, nonché il bilancio preventivo e consuntivo dell'esercizio.

Nomina i componenti del Collegio dei Revisori.

Si riunisce obbligatoriamente entro il mese di dicembre di ciascun anno per l'approvazione dei piani biennali e annuali e del bilancio di previsione, corredato dal programma.

Si può riunire su richiesta da parte del Presidente della Consulta o suo delegato o da almeno la metà dei rappresentanti legali delle Associazioni ed Enti aderenti.

Art.14- Programma di Attività

Entro sessanta giorni, successivi alla fine di ogni anno, la Consulta dovrà predisporre ed inoltrare alla Provincia una relazione scritta su tutte le iniziative adottate durante l'anno di riferimento. Il bilancio viene partecipato alla Provincia, che potrà determinare un contributo alla Consulta diverso da quello previsto da quest'ultima. In tal caso, il bilancio viene variato e riapprovato dall'Assemblea della Consulta.

Art.15- Partecipazione

I componenti partecipano alle riunioni della Consulta, attraverso proposte e relazioni.

La qualità di componente si perde per dimissioni o decadenza, come nel caso di revoca della designazione che dette luogo alla nomina.

Ogni componente è designato dal proprio ente, associazione o altro contesto organizzato di interessi.

Art.16- Norme comuni al funzionamento della Consulta

La Consulta, per il suo funzionamento, si avvarrà delle competenze e dell'opera del personale dipendente, delle strutture tecniche e logistiche che saranno messe a disposizione dal Presidente della Provincia.

Le assemblee degli Organi Collegiali della Consulta sono validamente costituite se interviene alle stesse la metà più uno degli aventi diritto e le deliberazioni sono valide se approvate con un numero di voti pari alla metà più uno dei presenti.

Tutte le decisioni assunte dagli Organi della Consulta vanno verbalizzati su appositi registri e copia delle deliberazioni va inviata ad eventuali assenti.

Le modalità di funzionamento degli organi della Consulta vengono fissate da apposito regolamento da approvarsi a cura del Consiglio Direttivo, a maggioranza dei suoi membri.

Art.17- Adesione alla Consulta ed Albo Prov.le delle Organizzazioni

Possono aderire alla Consulta tutte le Organizzazioni, le Associazioni e gli Enti che operano in Provincia di Matera nei settori indicati all'art. 4 del presente Regolamento che non abbiano scopo di lucro e che risultino iscritte al Registro Regionale ai sensi dell'art. 1 della L.R. n. 1/2000 o che abbiano presentato la formale richiesta.

Le Organizzazioni, le Associazioni e gli Enti, per aderire alla Consulta, devono presentare apposita richiesta al Presidente della Provincia, con esplicita dichiarazione di accettazione delle norme statutarie, precisa indicazione del settore in cui l'Associazione opera, numero di soci, con allegati copia dello statuto dell'Associazione, copia della delibera dell'adesione decisa dall'assemblea dei soci, elenco dei componenti gli organi dirigenti e, per le cooperative con fini di solidarietà, elenco dei soci volontari.

Ricevute le richieste di adesione, il Presidente della Provincia, all'esito favorevole dell'istruttoria, iscrive l'Associazione all'Albo delle Associazioni della Provincia di Matera, suddividendole nelle rispettive sezioni di appartenenza e comunicando alle Associazioni richiedenti l'avvenuta iscrizione, con indicazione di data e numero.

In caso di diniego dell'iscrizione, il Presidente della Provincia o suo delegato ne dà comunicazione motivata agli interessati.

L'iscrizione all'Albo costituisce il presupposto fondamentale per poter partecipare a pieno titolo alle decisioni ed alle attività della Consulta. E' necessaria l'osservanza degli obblighi normativi vigenti in materia di volontariato.

In fase di costituzione della Consulta, la Provincia fa pervenire alle Associazioni già censite la copia del regolamento ed a richiedere alle stesse se intendono aderire ad essa.

Art.18- Centro Operativo Volontariato (C.O.V.)

Nell'ambito della Consulta Provinciale del Volontariato, con sede presso la Provincia di Matera, è costituito per le attività di Protezione Civile il **C.O.V.** (Centro Operativo Volontari), così come previsto dalle normative vigenti in materia: L. n. 266 del 11/08/'91- L. n. 225 del 24/02/'92 art. 18 e DPR n. 613 del 21/09/'94.

Le Associazioni che vengono chiamate a comporre detto Centro devono dimostrare la capacità operativa attivabile nelle situazioni di necessità.

Art. 19- Sede del C.O.V.

Il Centro Operativo Volontariato (C.O.V.) ha sede nella struttura provinciale adibita alla Protezione Civile.

Art.20- Composizione

Il C.O.V. è presieduto dall'Assessore alla Protezione Civile; sono componenti del C.O.V. le Associazioni più rappresentative nel Settore della Protezione Civile in Provincia di Matera e il responsabile dell'Ufficio Protezione Civile della Provincia.

Art. 21- Organizzazione

Le Associazioni, facenti parte della Consulta, assicurano la disponibilità dei mezzi e forze a loro disposizione, in capo al C.O.V.

La Provincia, attraverso l'Ufficio Protezione Civile, assicura il coordinamento operativo ed il supporto organizzativo 24 ore su 24; assicura, inoltre, la Segreteria del C.O.V. ed esegue le decisioni prese anche per l'assolvimento dei compiti richiesti dalla Prefettura e dalla Regione.

Art.22- Modalità Operative del C.O.V.

Il C.O.V. opera attraverso:

- La tenuta di archivi delle disponibilità, per quanto riguarda mezzi, operatori, responsabili, suddivisi per zona e per comune, nonché per settore privilegiato di intervento (sanitario, logistico, tecnico, ecc.) così da consentire una rapida attivazione delle risorse;
- Il collegamento con le Prefetture a mezzo interfono ed operatori S.E.R. o A.R.I. per attivazione interventi;
- L'aggiornamento costante delle forze che intervengono (anche nel caso di autoattivazione o su richiesta dei Sindaci).

Le richieste vengono discusse congiuntamente tra i rappresentanti delle Associazioni di Volontariato e l'Ufficio Protezione Civile della Provincia.

Al verificarsi di un'emergenza, il C.O.V. si insedia presso la Provincia- Ufficio Presidenza- Servizio Protezione Civile.

Art.23- Collegamento con la Prefettura

Il collegamento con la Prefettura avviene a mezzo di collegamento interfono o a mezzo operatori S.E.R. o A.R.I. per l'attivazione degli interventi; il S.E.R. o A.R.I. designano i loro rappresentanti presso il C.O.V., i rappresentanti interessati all'emergenza presso il C.O.M. (Centro Operativo Misto) ed i rappresentanti presso il C.C.S. (Centro Coordinamento Soccorsi) della Prefettura- 24 h su 24.

Art.24- Spese di funzionamento

Le spese di funzionamento del C.O.V. sono a carico della Provincia.

Art.25- Norme finali ed entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di approvazione.

Esso sarà portato a conoscenza di tutti gli Enti Locali, delle Associazioni nel settore e delle organizzazioni politiche e sindacali della Provincia.

Art.26- Modifica del Regolamento

Il Regolamento della Consulta può essere modificato dal Consiglio Prov.le o su proposta dell'Assemblea Generale della Consulta, suffragata da un numero di voti pari a 2/3 di tutte le Associazioni aderenti.

Art.27- Norme finanziarie

Annualmente la Provincia di Matera creerà un apposito capitolo di bilancio denominato "Spese per la Consulta Prov.le di Protezione Civile e di tutela dell'Ambiente", con stanziamenti che, di anno in anno, saranno rapportati alle esigenze organizzative e funzionali della struttura; l'importo relativo sarà comunicato al Presidente della Provincia su proposta scritta del Presidente della Consulta, e con il parere dell'Assessore Provinciale di Prot. Civile, l'Amministrazione Provinciale adotterà tutti gli atti relativi ed istruirà le pratiche necessarie per gli interventi economici previsti nel programma annuale.